



**Sentenza-Ordinanza
n. 134/2024**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Guido Tarantelli

Referendario relatore

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23814** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 37586 reso dal dott. Renato Giroladini, in qualità di agente contabile per il materiale di consumo del magazzino della farmacia di Tropea – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Esercizio 2019, (c.f. GRL RNT 63P 08L 452G), nato a Tropea (VV) l'8.9.1963 e ivi residente alla via Francesco Barone, n. 27, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. Francesco Vetrò (c.f.: VTR FNC 68E 27F 537X; pec.: francesco.vetro@pec.it; fax: 06.45475031) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché nello Studio dell'Avv. Massimo Gallo, in Catanzaro (88100), via Vinicio Cortese, n. 12;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 13.3.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito per l'Ufficio del Pubblico Ministero la dott.ssa Maria Gabriella Dodaro e per

l'agente contabile l'Avv. Vetrò, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con **relazione** n. 483/2023 il Magistrato istruttore rappresentava, per il conto giudiziale n. 37586, che il dr. Renato Giroladini, Direttore del Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio di Tropea, era stato nominato agente contabile per la custodia dei beni di consumo di proprietà dell'azienda con la delibera n. 520 DGR del 27/12/2019, che il conto giudiziale era stato trasmesso dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con nota prot.16797 del 17/04/2020 unitamente alla delibera n. 1395/CS del 25/11/2020 di parificazione del conto, era compilato sul modello 24 di cui al D.lgs 194/1996 e sottoscritto "*per il dr. Giroladini*" dal sig. Luigi Condina (responsabile della farmacia ospedaliera di Vibo Valentia).

In via preliminare la Relazione sottoponeva al Collegio la questione della ***procedibilità del giudizio sul conto***.

Innanzitutto, il conto oggetto di esame (depositato il 17/4/2020) non è stato sottoscritto dall'agente contabile, bensì dal Responsabile della farmacia ospedaliera di Vibo Valentia e, in esito alle varie note interlocutorie, l'ASP di Vibo Valentia ha trasmesso, per la gestione in esame, altri due conti giudiziali – entrambi nuovamente approvati e parificati, e vistati per regolarità dall'Economo, avv. Giuseppe La Fortuna, quale responsabile del procedimento per la fase di verifica e di

controllo amministrativo sui conti giudiziali (Delibera n. 520

DGR del 27/12/2019) – in particolare:

- con nota prot. 14530 del 8/3/2021 ha trasmesso la delibera n. 191/CS del 23/2/2021, unitamente al nuovo conto giudiziale del dr. Giroladini rettificato, compilato sul modello 24 di cui al D.lgs 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile;

- con successiva nota prot. 30424 del 19/05/2021, L'ASP di Vibo Valentia ha trasmesso la deliberazione n. 613 del 22/4/2021 di rettifica della delibera n. 191/CS del 23/2/2021 unitamente al nuovo conto giudiziale rettificato, compilato sul modello 24 di cui al D.lgs 194/1996, sottoscritto dall'agente contabile.

I tre conti depositati espongono risultanze differenti rispetto a quello depositato in data 17/4/2020, analiticamente indicate nella tabella inserita nella relazione.

Pertanto, la prima questione preliminare riguarda la procedibilità del giudizio sul conto in esame, considerato che l'instaurazione del giudizio di conto interviene con il deposito del conto, munito dell'attestazione di parifica, da parte della Amministrazione presso la segreteria giurisdizionale competente e nel caso di specie è intervenuto un primo deposito del conto (oggetto della relazione) in data 17/4/2020, e in corso di istruttoria, sono stati prodotti due "nuovi" conti, anch'essi parificati, con risultanze differenti e che sembrano basarsi su documentazione contabile diversa da quella alla base del conto

originariamente depositato e oggetto del presente esame.

L'intervenuta riapprovazione e parifica di un conto con diverse risultanze (sia in termini di quantità che di valore) viene rappresentata nella Relazione come una sostanziale revoca, in autotutela, dell'atto amministrativo di parifica originario adottato dall'Amministrazione, rendendo, dunque, non più corrispondenti alle risultanze contabili dell'amministrazione medesima le risultanze del primo conto depositato, cosicché sorge il problema di identificare quale dei documenti depositati debba essere oggetto del necessario accertamento della regolarità non solo del documento contabile in sé, ma anche della gestione in esso rappresentata.

Nel **merito** la relazione richiama la normativa (artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1934) che prevede l'obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione nel quale il consegnatario *“dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”* e il successivo art. 626, secondo il quale *“il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare : a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o delle gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite,*

somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi". Infine, richiamava l'art.628 che espressamente dispone che la Corte dei conti nel giudizio dei conti a materia non giudica del valore degli oggetti; nel caso di condanna può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti).

Veniva altresì rilevato che al conto in questione (dell'esercizio 2019), sono applicabili le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR adottate dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, con la delibera n. 33 del 8/3/2016 del Commissario ad Acta (Burc n.36 del 25/3/2016) e non quelle del "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili*" adottato con delibera n. 503 del 20/12/2019 dell'ASP di Vibo Valentia.

Il sistema di gestione del magazzino – Procedure amministrativo contabili – prevede le seguenti attività in capo all'Unità di gestione del magazzino farmacia:

a) Nella fase di acquisizione dei beni:

- La verifica, prima di accettare la merce, dell'esistenza di un

ordine formalizzato ed approvato dal personale dell'azienda;

- La verifica della corretta applicazione delle procedure di magazzino, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che per l'aspetto legale (sicurezza, modalità di conservazione...)

- L'annotazione sulla DDT delle eventuali anomalie riscontrate e la verifica che il trasportatore abbia apposto la sua firma

- La verifica, prima di effettuare la registrazione dell'entrata merce, che la fornitura sia stata opportunamente controllata e che vi sia corrispondenza tra le quantità indicate nell'ordine e le quantità indicate nel documento di trasporto.

- Contabilmente, il costo di acquisto della merce viene rilevato al momento dell'accettazione della merce e del carico a sistema (costo a debito v/fornitore).

- Per quanto riguarda la procedura di registrazione e liquidazione delle fatture ricevute, a fronte della merce accettata dal magazzino si seguono le modalità della procedura P10.1 del sottoprocesso "Rilevazioni numerarie".

b) Nella fase di Prelievo, scarico e distribuzione:

- L'unità di gestione del magazzino/farmacia riceve le richieste di beni di consumo sanitario/farmaci inoltrate dal personale sanitario autorizzato.

- Le richieste devono riportare: Codice/descrizione dell'unità o centro di costo richiedente, firma leggibile del personale sanitario autorizzato, data della richiesta. All'atto della

	consegna il referente del centro di costo firma per accettazione	
	il modulo di richiesta e prende in consegna il materiale. Il	
	personale del Magazzino deve conservare ed archiviare i moduli	
	di richiesta controfirmati per accettazione. Per i Farmaci file F –	
	consegnati al paziente o al reparto richiedente (nel caso di	
	farmaci ad alto costo somministrati ai pazienti ricoverati), i	
	farmaci vengono consegnati sulla base della prescrizione	
	medica, completa di tutte le informazioni utili (dati farmaci, dati	
	anagrafici del paziente, residenza). Il magazzino farmaceutico	
	consegna i farmaci al paziente o al reparto richiedente e registra	
	il movimento di scarico sul sistema gestionale; provvede a	
	riconferma dell'avvenuta consegna dei beni ad archiviare copia	
	della prescrizione del medico e della stampa dello scarico del	
	sistema sottoscritta dal paziente o dall'addetto del reparto	
	richiedente.	
	c) Per quanto riguarda la gestione degli inventari prevede, a	
	carico dell'Unità di gestione Magazzino/farmacia:	
	- la stampa automatica delle quantità in giacenza a livello	
	aziendale e la verifica della valorizzazione delle rimanenze finali	
	eseguita dal sistema informativo secondo il criterio del costo	
	medio ponderato;	
	- la trasmissione al Servizio Economico finanziario del	
	documento contenente i valori definitivi delle rimanenze che	
	verranno successivamente riportati nel bilancio dell'esercizio.	
	Nel merito il Magistrato relatore ha proceduto alla ricostruzione	

la gestione dell'agente contabile.

A) Raffronto delle giacenze iniziali e finali con le risultanze degli inventari.

I valori di inventario sono stati rilevati dalle risultanze dei documenti denominati “*Inventario ricalcolato al 31.12.2018*” e “*Inventario ricalcolato al 31.12.2019*” indicando che sia nell'inventario al 31.12.2018, sia in quello al 31.12.2019 risultano, peraltro, erroneamente riportati *servizi accessori delle forniture* (al 31.12.2018: prodotto 28732 Lotto 4 – sub lotto 4.06 – Costo Service giacenza 215, valore 872,04, prodotto 24987 Servizi trasporti (58216), giacenza 1.113, valore 5.505,40; al 31.12.2019: prodotto 25120 Servizi Trasporti giacenza 10, valore 35,89, prodotto 27327 Lotto 4 – sub lotto 4.06 – Costo Service giacenza 215, valore 872,04, prodotto 24987 Servizi trasporti (58216), giacenza 1.113, valore 5.513,70).

Sotto l'aspetto contabile indicava che i predetti oneri accessori rientrano nel costo di acquisto dei beni e quindi devono essere considerati nella valorizzazione economica degli stessi, mentre riteneva non potessero essere considerati in relazione alle quantità delle rimanenze in quanto non inventariabili fisicamente. Le giacenze iniziali e finali di inventario sono state quindi rettificate eliminando dalle quantità tali oneri accessori e raffrontate con le risultanze del conto giudiziale e dalla relativa tabella risultava che sul conto erano riportate nel complesso maggiori rimanenze iniziali rispetto all'inventario, sia in termini

di quantità che di valore (q.tà 3.418 – valore 10.469,55).

Le rimanenze finali riportate sull'inventario al 31.12.2019 (i cui valori ritiene la Relazione dovrebbero poter essere ritenuti attendibili in quanto frutto della materiale verifica fisica di magazzino) risultano maggiori, sia in termini di quantità che di valore (q.tà 616, valore 12.677), rispetto a quanto riportato sul conto. Si segnala, peraltro, che dall'esame del conto le giacenze di fine anno così come riportate non corrispondono – in termini di valore – alla differenza tra il totale del carico e dello scarico (€ 359.493,50).

B) *Verifica del Carico dell'esercizio*

Per come chiarito dall'agente contabile con la nota prot. 48375 del 30.8.2021 *"i carichi sono riferiti sia alle bolle del materiale da Me ordinato e ricevuto direttamente dalle ditte, sia dai trasferimenti dal magazzino centrale di Soriano Calabro, sia dalle rettifiche positive di inventario"*.

La verifica del carico è stata quindi effettuata con il riscontro, anche incrociato, della documentazione acquisita e in particolare:

- il registro "Documenti di acquisto 2019 per corte dei conti" e il registro "Documenti di carico/rettifiche 2019 per Corte dei Conti", riportanti i riferimenti alle fatture di acquisto, (fornitore, numero e data ordine, n° fattura, n° bolla, quantità e valore)
- le fatture elettroniche, gli ordini e i documenti di trasporto.
- il registro "Documenti di trasferimento da Soriano a Tropea

per Corte dei Conti” nonché dei documenti denominati “movimenti di magazzino” (non firmati).

C) Verifica dello scarico

A giustificazione dello scarico sono stati trasmessi:

- il registro “Documenti di scarico 2019 rettifiche scaduti”

- il registro “Documenti di trasferimento Tropea” riportante esclusivamente l’elenco dei documenti di scarico, senza quantità o valori

- il registro “Documenti di Trasferimento ai Reparti 2019”, che costituisce il registro delle movimentazioni di scarico completo.

- copia delle richieste di materiale dei reparti.

La relazione specificava che le procedure amministrativo contabili per le aziende del SSR adottate dalla Regione prevedono, per lo scarico che “*Le richieste devono riportare:*

Codice/descrizione dell’unità o centro di costo richiedente, firma leggibile del personale sanitario autorizzato, data della richiesta.

All’atto della consegna il referente del centro di costo firma per accettazione il modulo di richiesta e prende in consegna il materiale”.

Sotto l’aspetto formale, non tutti i documenti trasmessi rispondono ai predetti requisiti.

In particolare, sugli stessi non solo i farmaci e i presidi vengono spesso riportati con diciture generiche, in genere non corrispondenti a quelle riportate sul registro di scarico e sull’inventario, ma, nella maggioranza dei casi, sono solo siglati

dai richiedenti e dai riceventi con la conseguente impossibilità di identificare il soggetto ricevente.

In particolare, rispetto a 1.372 richieste riportate sul registro “Documenti di trasferimento ai reparti” sui 982 Modelli di richiesta trasmessi, solo 613 sono risultati completi di firme del richiedente e per ricevuta, mentre i rimanenti 369 modelli risultano privi di firme o solo siglati.

Non potendo ricondurre con precisione i beni consegnati riportati sulle singole richieste a quanto riportato sul registro di scarico di magazzino, sono stati considerati i valori su quest’ultimo riportati.

D) La movimentazione del Magazzino, ricostruita sulla base delle sopra richiamata documentazione ha dato alcuni esiti, esposti in raffronto con quanto rappresentato nell’ultimo conto giudiziale depositato in ordine di tempo; la Relazione indica che in entrambi i casi non vi è corrispondenza con le risultanze dell’inventario finale al 31.12.2019 trasmesso e depurato dei servizi, come da tabella analitica ivi indicata.

Pertanto, la Relazione *concludeva*, alla luce della attuale giurisprudenza in materia, di sottoporre all’esame del Collegio in via preliminare la questione sulla *procedibilità del giudizio di conto in esame in presenza di più conti* - anch’essi parificati, con risultanze differenti - prodotti in corso di istruttoria.

Nel merito riteneva di non poter addivenire al discarico dell’agente contabile, pur non potendosi determinare con certezza

un eventuale ammanco o detrimento per l'Ente.

Evidenziava che, anzitutto, era stata rilevata la mancata corrispondenza tra le *giacenze iniziali e finali* rilevate dagli inventari e quanto riportato sul conto giudiziale. Inoltre, la puntuale verifica sulla documentazione prodotta aveva fatto emergere contraddizioni tra le registrazioni contabili delle movimentazioni di carico e scarico e la relativa documentazione di supporto che, inevitabilmente, non consentono una univoca rilevazione delle movimentazioni medesime.

Con riferimento al *carico* il raffronto tra l'ultimo conto parificato e le risultanze contabili mostra una differenza in termini di quantità notevole (83.192 sul conto rispetto a 749.041 della ricostruzione) che – viene indicato – potrebbe essere giustificata dalla mancata rilevazione sul conto dei materiali trasferiti alla Farmacia ospedaliera direttamente dal magazzino centrale di Soriano Calabro (quantità riportate, invece nei primi due conti depositati sotto la dicitura “Carico Altro”); più contenuta è invece la differenza in termine di valore, circostanza che fa presumere che nel carico dell'esercizio del conto il valore dei beni pervenuti dal magazzino centrale sia stato comunque rilevato.

Più complessa viene rappresentata la verifica dello “*Scarico*” che, pur documentato da copiosa (anche se non completa) documentazione, non può essere oggettivamente verificato per la genericità dei buoni di scarico che – pur prescindendo dalle

irregolarità di numerose ricevute di consegna in relazione alla leggibilità delle firme – nelle quantità scaricate hanno riferimenti spesso diversi rispetto alle registrazioni riportate sul registro di scarico “Documenti di Trasferimento ai Reparti 2019” sia in relazione alla identificazione del bene (spesso generica sulla ricevuta rispetto alla nomenclatura medica) sia alle quantità effettivamente consegnate ai reparti.

D'altronde, sulla base della ricostruzione della gestione riportata sarebbero stati distribuiti beni ai reparti in misura molto superiore rispetto a quella riportata sui vari conti giudiziali, sicché le giacenze finali risultanti dalla ricostruzione della gestione risultano molto inferiori rispetto a quelle riportate dall'inventario di fine esercizio, i cui valori dovrebbero poter essere ritenuti attendibili in quanto frutto – per come affermato dall'agente contabile – di una attenta e materiale verifica fisica di magazzino.

Dal lato del merito, pertanto, si concludeva per la irregolarità del conto sia per la mancata corrispondenza con le risultanze inventariali, sia per l'impossibilità, allo stato degli atti, di ricostruire con certezza la movimentazione del magazzino.

2. Il **decreto di fissazione udienza** n. 460/2023 e la relazione venivano notificati all'agente contabile in data 16.11.2023.

3. L'agente contabile effettuava un deposito in data 6.2.2024; in particolare con la **memoria** rilevava l'inammissibilità,

l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'estinzione e, comunque, l'infondatezza del giudizio, nonché la regolarità della gestione contabile di cui è causa, la correttezza del proprio operato e, in ogni caso, la sua estraneità rispetto alle presunte irregolarità rilevate dal Giudice Istruttore nella relazione n. 483/2023 (relativa al conto giudiziale n. 37586).

In via istruttoria chiedeva la nomina di un consulente tecnico e l'ammissione di prova testimoniale, con riserva di indicare i testi e i capitoli di prova nel corso del giudizio, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. Renato Giroladini e dichiarare l'estinzione del giudizio, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'improcedibilità del giudizio e nel merito accertare e dichiarare la regolarità della gestione contabile e il discarico del dott. Renato Giroladini e in ogni caso l'assenza di qualunque responsabilità del dott. Renato Giroladini e dichiararne il proscioglimento. Con vittoria delle spese e competenze di lite.

Seguiva una successiva memoria in cui il dott. Giroladini rappresentava di non ricoprire ruoli apicali, né titolare di incarico di Struttura semplice o complessa.

Riferiva che con D.D.G. n. 520 del 27.12.2019 (doc. n. 1) e, dunque, a conclusione dell'esercizio finanziario 2019 in esame, egli era stato individuato, a sua insaputa, agente contabile "a materia" del Magazzino farmaceutico del Presidio ospedaliero di Tropea e dell'Oncologico e che tale D.D.G. n. 520/2019, non

contenente alcuna clausola di retroattività, non gli veniva trasmessa, apprendendo della sua nomina solo successivamente e casualmente, senza ricevere preavviso dell'intenzione della A.S.P. di richiedergli la resa del conto dell'anno già trascorso e senza essere informato dei termini di consegna e dei modi di formazione di un conto giudiziale; specificava che il 28.2.2020, mentre era in ferie (doc. n. 2), un altro Dipendente, *“ha dovuto improvvisare”* il conto giudiziale del Magazzino farmaceutico del Presidio ospedaliero di Tropea e dell'Oncologico per l'anno già trascorso, precisando di aver estratto i dati dal sistema informatico *«senza il supporto della ditta GPI»*, titolare del sistema allora in uso presso l'Azienda, e che al rientro dalle ferie rilevate lacune, è stato rielaborato. Pertanto, il 12.3.2020, dopo appena 13 giorni dal primo invio, è stato dunque trasmesso alla A.S.P. un nuovo modello 24 (II conto) che non è stato utilizzato dall'economo aziendale, il quale, pur avendo provveduto alla parificazione soltanto a novembre 2020, ha tenuto in considerazione il I conto (del 28.2.2020), parificato con delibera n. 1395/CS del 25.11.2020; mentre il conto del 12.3.2020 (II conto) è stato parificato con la successiva delibera n. 191/CS del 23.2.2021.

L'Agente convenuto indicava che, rilevati problemi, ha interpellato la ditta GPI che ha provveduto a estrarre un nuovo conto giudiziale del 2019 (III conto), poi parificato con la delibera n. 613 del 22.4.2021 di rettifica della delibera n. 191/CS cit.

Premesso pertanto il contesto storico del tempo (emergenza da Covid-19) e le considerazioni svolte nella Relazione il dott. Giroladini preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva (nonché, di conseguenza, l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'improcedibilità del presente giudizio), in quanto lo stesso, nel 2019, non era e non poteva essere considerato agente contabile, essendo stato individuato agente contabile soltanto con la D.D.G. n. 520 del 27.12.2019 (cfr. doc. n. 1) e, dunque, a conclusione dell'esercizio finanziario che ci occupa; delibera che non ha effetti retroattivi e neppure portata immediatamente a conoscenza dell'interessato, richiamando gli artt. 24 e 25 Cost. e l'assenza di un Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili, né applicabile il DCA regionale n. 33/2016 (recante «Programma 3 P.O. 2013-2015 - Adempimento LEA AT – Percorso attuativo per la certificabilità dei bilanci delle aziende del SSR: Approvazione Procedure Amministrativo Contabili»), richiamato nella Relazione, non essendo stata recepita dall'Azienda (e la normativa richiedeva espressamente un formale atto aziendale di recepimento, poiché il DCA regionale n. 33/2016 dispone «ciascuna Azienda del SSR con atto formale recepisca le predette Procedure Amministrativo Contabili, individuando nel medesimo atto i responsabili delle attività previste»).

Inoltre, contestava l'individuazione quale agente contabile, considerato che neppure era stata verificata l'effettiva presenza

a lavoro del deducente nel periodo considerato (egli, infatti, era assente proprio nel momento di resa del I conto sul quale s'è aperto il presente giudizio) né il concreto funzionamento del magazzino farmaceutico di Tropea.

Richiamava poi le indicazioni del Commissario regionale per il Piano di rientro sanitario – alle cui direttive i Direttori generali delle A.S.P. e gli stessi dirigenti farmacisti, ospedalieri e territoriali, si sono adeguati e affidati – il quale ha evidenziato:

- che i dirigenti farmacisti ospedalieri appartengono al «ruolo sanitario»;

- che le attività svolte dai Servizi farmaceutici «devono essere strettamente riferite alle attività sanitarie di competenza»;

- che i Servizi in questione non devono essere gravati di attività «amministrativo-contabili», «che richiedono, pertanto, specifiche conoscenze e competenze», spettando dette attività alle «UU.OO. Amministrative (Acquisizione Beni e Servizi, Gestione delle Risorse Finanziarie, Affari generali-Legali), non rientrando tali competenze professionali in quelle giuridicamente attribuite ai farmacisti» (cfr. doc. n. 4).

In subordine, richiamava responsabilità condivise con tutti i soggetti che, nelle varie qualità e titoli, hanno cagionato o contribuito a cagionare le presunte irregolarità e richiamava la sentenza della Corte n. 251/2023 («*Tuttavia tale irregolarità non può essere addebitata [...] al dirigente della farmacia, che ha operato in base al sistema di contabilizzazione adottato*»).

Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto a presunte irregolarità nei “valori” dei beni, poiché l’agente si era occupato solo della quantità dei beni in questione (poiché il compito di abbinare il prezzo ai beni distribuiti spetta all’U.O. A.B.S., che emette, altresì, l’ordine di acquisto); peraltro indicava che nell’atto di nomina del dicembre 2019 era stato individuato espressamente quale agente contabile “a materia” e non “a valore/denaro”.

Eccepiva poi l’inammissibilità e improcedibilità per carenza d’interesse, atteso che non vi sarebbe alcuna utilità per l’Erario. Quanto all’improcedibilità riferiva che la riapertura del procedimento istruttorio consentirebbe al deducente – che frattanto, ha maturato una maggiore esperienza nella funzione – di rendere un nuovo conto giudiziale allineato con la documentazione a supporto.

Nel merito, rispetto al contestato disallineamento tra l’inventario (come rielaborato dal Magistrato stesso) e il III conto giudiziale riferiva che tali criticità sono il risultato di una serie di errori compiuti nell’estrazione e rielaborazione dei dati costituenti il III conto, nell’estrazione e rielaborazione dell’inventario assunto a termine di confronto, nel raffronto tra il conto giudiziale e il suddetto inventario.

In sintesi, l’Agente indicava che il III conto giudiziale trasmesso non è corretto considerato che, dopo la lettura della Relazione n. 483/2023, la ditta GPI, che ha informaticamente elaborato

tale conto, “ha ammesso l’erroneità del proprio operato e inviato i dati omessi o erranei: doc. nn. 5, 6 e 7, concernenti rispettivamente i carichi dal Magazzino centrale di Soriano, gli scarichi dei dispositivi ai reparti e gli scarichi dei farmaci ai reparti” e inserendo questi ultimi dati, si ottiene un conto giudiziale molto vicino a quello ricostruito dal Magistrato istruttore.

Rappresentava poi che l’inventario, assunto a termine di confronto di detto (erroneo) conto giudiziale, è inesatto in ragione:

- dell’erroneità delle rettifiche compiute dal Magistrato istruttore nell’operazione di eliminazione dei “servizi accessori delle forniture” sulle giacenze iniziali e finali (pagg. 5 e 6);
- di verosimili imprecisioni derivanti dalla circostanza che l’inventario, al pari del conto giudiziale, deriva fondamentalmente dagli stessi dati informatici da cui sono stati, seppure in tempi differenti, estratti i vari conti giudiziali, e, dunque, potrebbe risentire di errori nell’estrazione/elaborazione dei dati stessi.

Inoltre, indicava che il conto giudiziale e l’inventario assunto a termine di confronto sembrano essere stati elaborati con criteri disomogenei.

A conferma del fatto che le discordanze rilevate dalla Relazione istruttoria derivano esclusivamente dalle questioni informatiche e di metodo sopra sintetizzate e non sono “reali”, indicava che

l'inventario e il conto giudiziale sono ricavati dal sistema informatizzato in uso presso la A.S.P., che nel 2019 era fornito dalla ditta "G.P.I." mentre oggi (da luglio 2020) è il "Sec-Sirs", nel quale, comunque, sono stati "riversati" anche i dati del 2019. Rispetto a tali profili tecnici, su cui formulava espressa richiesta di consulenza tecnica ove necessario, l'Agente prendeva posizione analiticamente sulle criticità riscontrate nella Relazione istruttoria.

Sulle giacenze iniziali (al 31.12.2018) e finali (al 31.12.2019), contestava l'iter logico seguito dall'Istruttore nel depurare le giacenze iniziali e finali degli "oneri accessori" essendo irragionevole eliminare dall'inventario le sole "quantità" corrispondenti a detti "oneri accessori", e non anche il corrispondente "valore".

Inoltre, soffermandosi sulle "quantità", l'inventario al 31.12.2018 "al netto dalle quantità degli oneri accessori" (III colonna della tabella di pag. 5) dovrebbe ottenersi sottraendo dall'inventario "al lordo dalle quantità degli oneri accessori" (II colonna della stessa tabella di pag. 5) le "quantità degli oneri accessori", ma così non è. Infatti, 157.393 (totale giacenze II colonna) - 1.328 (derivante da 215 + 1.113, somma delle "quantità degli oneri accessori" da scomputare) = 156.065 e non 154.065 (totale giacenze III colonna), con l'effetto che eseguendo nuovamente (e correttamente) le suddette operazioni, anche le differenze riscontrate (in termini di quantità e valore) tra le

giacenze iniziali e finali rispettivamente risultanti dall'inventario

e dal conto giudiziale (comunque inaffidabili per le ragioni già

evidenziate) si riassisterebbero e necessiterebbe di rettifica

anche il valore delle giacenze di fine anno

Sui carichi intervenuti nel corso dell'esercizio, rinviava alle

considerazioni generali sul III conto giudiziale trasmesso a

codesta Corte, erroneo per le ragioni già esposte, anche perché

aveva ommesso effettivamente di considerare gli ingenti carichi

provenienti dal Magazzino centrale di Soriano.

Sugli scarichi intervenuti nel corso dell'esercizio, indica che le

criticità segnalate dall'Istruttore sono determinate *“dal*

pervicace uso delle richieste cartacee – più volte stigmatizzato

dallo stesso deducente all'interno dell'Azienda – in luogo

dell'adozione di un sistema completamente informatizzato”, nel

senso che il Magazzino farmaceutico di Tropea riceve dai Reparti

richieste cartacee, che consentono a ciascun richiedente:

– per un verso, di utilizzare la dicitura che ritiene più corretta o

pratica per individuare i beni di cui necessita, spesso non

corrispondente a quella ufficiale, ma comunque generalmente

comprensibile agli addetti del settore (ad esempio, nel caso di

presidi o dispositivi medici, si usano spesso le seguenti diciture:

“tappi per aghi cannula” o “tappi per flebo” in luogo di “set in

silicone trasparente accesso catetere”; “Cotone di Germania” per

“ovatta di cotone per ortopedia”; “Copritelecamera” per “guaina

copritelecamera”; “circuito va e vieni” per “unità respiratoria

manuale”; “Cerotto virante per sterilizzazione” per “rotoli di nastro per avvenuta sterilizzazione”; “Coprisonda per termometro” in luogo di “cappucci per termometro”; “Braunol” per “Betadine”; “Sapone per mani” per “Lifoscrub”. Nel caso dei farmaci: “Voltaren” per “diclofenac”; “Tranex” per “uguirol”; “Furosemide” per “lasix”; “Edeven gel” per “Reparil gel”; “Bentelan” per “betametasone”; “Plavix” per “clopidogrel”).

– per altro verso di riscontrare i beni ricevuti con altrettanta libertà di forma (firma per esteso, timbro, sigla, visto, etc.), che peraltro, in genere, non impedisce l’identificazione del destinatario né è indicativa di trascuratezza, ma piuttosto di celerità.

Nel merito indicava che le criticità in questione sarebbero, comunque, innocue rispetto alla gestione sostanziale del Magazzino farmaceutico, considerata l’assoluta certezza della consegna del materiale ai Reparti e Servizi afferenti alla farmacia di Tropea, chiedendo prova testimoniale.

In relazione ai documenti di trasferimento indicava che i “Documenti di trasferimento ai reparti” sono 1.369 e non 1.370, come riportato sul registro trasmesso alla Corte (anche questo dato era stato fornito al deducente dai tecnici informatici durante la fase istruttoria) né 1.372, come ritenuto dal Magistrato istruttore e di tali trasferimenti quelli muniti anche di documentazione cartacea sono almeno 1.078 e non 982; inoltre, in relazione ad alcuni prodotti ccdd. “in transito”

(materiale per dialisi e ossigeno), che comunque devono essere registrati dal Magazzino farmaceutico come “carichi” e “scarichi”, sarebbe fisiologico non avere un documento di scarico cartaceo, in quanto gli stessi sono consegnati direttamente al reparto dialisi e ai tecnici caldaisti, che provvedono anche al controllo della merce ricevuta e nel 2019 le richieste di prodotti “in transit” sono state almeno: 126 (per dialisi Tropea), 83 (per dialisi Nicotera) e 44 (per ossigeno).

Infine, richiamando le necessità di urgenza specificava che *“nella scelta tra fornire tempestivamente medicinali salvavita (come ad esempio, l’albumina e il Myelostim), emoderivati, dispositivi, etc., o attendere il verificarsi delle condizioni previste per il rispetto delle formalità contabili di consegna, il dott. Giroladini e tutto il personale della farmacia ospedaliera di Tropea ha sempre optato per la prima soluzione”*.

Pertanto, concludeva in via istruttoria, ove reputato necessario, l’ammissione di una consulenza tecnica per verificare le anomalie registrate nell’estrazione/elaborazione dei dati dal sistema informatico e per la formazione di un nuovo conto giudiziale e, ove occorra, di un nuovo inventario, nonché l’ammissione di prova testimoniale sull’effettiva consegna di tutti i beni richiesti ai Reparti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’agente, di dichiarare l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’estinzione del giudizio e nel merito, di dichiarare la regolarità della gestione

contabile e il discarico con l'assenza di qualunque responsabilità o in subordine, di concedere un termine entro il quale il dott. Renato Giroladini e la A.S.P. di appartenenza possano rendere e parificare nuovamente il conto giudiziale dell'anno 2019.

4. All'udienza del 13.3.2024 per l'agente contabile, è comparso il difensore costituito Avvocato Vetrò Francesco, il quale rilevava che l'agente contabile era stato nominato il 27/12/2019, alla fine dell'esercizio finanziario, si riportava alla memoria depositata, alle eccezioni sollevate ed insisteva nelle richieste istruttorie rassegnate volte ad una nuova resa del conto mediante estrazione dei dati dal sistema e mettendo in condizione il Magistrato istruttore ad un esame di un conto giustiziabile.

Il Pubblico Ministero concludeva insistendo sulle richieste istruttorie avanzate, in quanto allo stato il conto depositato deve dichiararsi improcedibile.

Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare viene all'esame del Collegio l'**eccezione di difetto di legittimazione passiva** proposta dall'agente contabile.

Sul punto si osserva che l'eccezione è priva di fondamento e il dott. Giroladini deve considerarsi agente contabile per il conto in

esame sulla base della documentazione in atti e della sua stessa rappresentazione dei fatti.

Infatti, ciò che rileva non è la circostanza “*di non ricoprire ruoli apicali, né titolare di incarico di Struttura semplice o complessa*”, né la circostanza che solo con il D.D.G. n. 520 del 27.12.2019, a conclusione dell’esercizio finanziario 2019 in esame, egli “*era stato individuato, a sua insaputa, agente contabile “a materia” del Magazzino farmaceutico del Presidio ospedaliero di Tropea e dell’Oncologico*”, apprendendo della sua nomina solo successivamente e casualmente, e neppure che “*il 28.2.2020, mentre era in ferie*” un altro dipendente avesse “*dovuto improvvisare*” il conto giudiziale del Magazzino farmaceutico del Presidio ospedaliero di Tropea e dell’Oncologico per l’anno già trascorso, estraendo i dati dal sistema informatico “*senza il supporto della ditta GPI*”, quanto elemento dirimente ai fini della legittimazione passiva dell’agente convenuto in giudizio è la circostanza di aver “*interpellato la ditta GPI che ha provveduto a estrarre un nuovo conto giudiziale del 2019 (III conto), poi parificato con la delibera n. 613 del 22.4.2021 di rettifica della delibera n. 191/CS*”; conto che è stato sottoscritto dall’agente contabile convenuto e che, dunque, lo ha fatto proprio assumendone la paternità.

Il formalismo della nomina – peraltro sussistente essendo avvenuta con la D.D.G. n. 520 del 27.12.2019 – è comunque irrilevante, considerato che l’ordinamento prevede addirittura la

figura dell'agente contabile di fatto, ossia di colui che ancorché non investito dell'Ufficio, si trovi *de facto* ad agire quale agente contabile (ossia ad avere maneggio di denaro o beni pubblici) e sia tenuto, per l'effetto, al deposito del conto.

Nel caso di specie, invece, si assiste ad un soggetto che ha presentato – sottoscrivendolo – un conto giudiziario, ascrivendone a se stesso la paternità; conto (il terzo) che egli stesso afferma aver depositato dopo aver interpellato la ditta GPI e, quindi oggetto di un riscontro documentale.

Pertanto, nel caso in esame il convenuto è certamente identificabile come agente contabile per il conto depositato.

Rispetto a tale impostazione sono privi di rilievo anche i richiami alle indicazioni del Commissario regionale per il Piano di rientro sanitario (secondo cui i dirigenti farmacisti ospedalieri appartengono al «ruolo sanitario») o la circostanza di essere stato individuato espressamente quale agente contabile “a materia” e non “a valore/denaro”, rilevando tali aspetti eventualmente sotto il profilo della procedibilità.

CONSIDERATO

- che l'agente contabile sia nella memoria che in udienza ha chiesto un termine entro il quale lo stesso e la A.S.P. di appartenenza possano rendere e parificare nuovamente il conto giudiziale dell'anno 2019, anche mediante estrazione dei dati dal sistema, mettendo così in condizione il Magistrato istruttore di esaminare un conto giustiziabile.

RITENUTO

necessario procedere all'esame del conto da parte del magistrato istruttore a seguito della presentazione degli ulteriori elementi che il Magistrato istruttore riterrà di richiedere in sede istruttoria all'agente contabile;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **23814** del Registro di Segreteria:

- dichiara la legittimazione passiva dell'agente contabile;
- manda gli atti al magistrato istruttore per l'istruttoria sul conto.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 20/07/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente